

Impugnazione di strumenti urbanistici e principio del “ne bis in idem”

Data di pubblicazione: 04/11/2015

Il principio del “*ne bis in idem*” si sostanzia nell’impossibilità che il giudice del medesimo grado di giurisdizione possa nuovamente pronunciarsi su questioni già definite con sentenza; tale principio è ricavabile dalla disciplina del processo civile ed è applicabile, in quanto compatibile ed espressione di principio generale, alla disciplina del processo amministrativo ai sensi dell’art. 39 del Codice del processo amministrativo (così TAR Veneto, Sezione Seconda, 24 luglio 2015, n. 863).

Recentemente, il **TAR Veneto, Sezione Prima, con sentenza 26 ottobre 2015, n. 1093** ha chiarito che, ai fini del rispetto del principio del “*ne bis in idem*” nel processo amministrativo, vanno mutuati i principi civilistici desumibili dagli artt. 2909 del Codice civile e 324 del Codice di procedura civile, che postulano l’identità delle parti dei due giudizi, nonché degli elementi identificativi dell’azione proposta. Pertanto, ha precisato il Giudice, occorre che in ambedue i giudizi sia chiesto l’annullamento degli stessi provvedimenti o, al più, di provvedimenti diversi, ma legati da un vincolo di stretta consequenzialità e sulla base di identici motivi di impugnazione; non rileva, invece, la circostanza che la sentenza, che ha definito il primo ricorso, sia o meno passata in giudicato.

Con riferimento al caso specifico dell’impugnazione di strumenti urbanistici, è stato dichiarato inammissibile, per violazione del divieto del “*ne bis in idem*”, il ricorso avente ad oggetto la legittimità delle previsioni di un piano che recepisce integralmente quanto disposto da una previgente variante al piano regolatore già oggetto di impugnazione tra le medesime parti. (cfr. TAR Lombardia, Sezione Seconda, sentenza 17 agosto 2013, n. 2166).